



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Via Folgore n.15 - 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364 22466 – 0364 326203 Fax : 0364 320365

e-mail: info@liceogolgi.it

Regolamento sull'assegnazione dei crediti e lode e riconoscimento abbreviazione corso di studi per merito

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 7/11/2012

INDICE

PREMESSA	3
1. FONTI NORMATIVE	3
2. CREDITO SCOLASTICO	3
2.1. Oggetto	3
2.2. Valutazione	3
2.3. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per i candidati interni	3
2.4. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni agli esami di idoneità.....	4
2.5. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni alle prove preliminari.	5
2.6. Modello per il calcolo dei punteggi	5
3. CREDITO FORMATIVO.....	8
3.1. Oggetto	8
3.2. Tipologie esperienze riconoscibili.....	8
3.3. Accertamento.....	8
3.4. Valutazione	8
3.5. Documentazione.....	8
3.6. Modello di certificazione	10
4. LODE.....	12
5. ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDI PER MERITO.....	12

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce una sintesi degli aspetti principali riguardanti la materia dei crediti e della lode, alla luce della normativa tuttora in vigore.

Il punteggio massimo conseguibile agli esami di stato è di 100 punti, così composti (punteggi massimi parziali): 45 per le prove scritte, 30 per il colloquio e 25 per il credito scolastico.

È possibile ottenere la lode a determinate condizioni.

1. FONTI NORMATIVE

Legge n. 425 del 10/12/1997, artt. 1 e 5

D.P.R. n. 323 del 23/07/1998, art. 11

Legge n. 1 dell'11/01/2007

D.M. n. 42 del 22/05/2007, art. 1

D.L. n. 147 del 07/09/2007, conv. con modifiche da Legge n. 176 del 25/10/2007

D.L. n. 134 del 25/09/2009 conv. con modifiche da Legge n. 167 del 24/11/2009

D.M. n. 99 del 16/12/2009

2. CREDITO SCOLASTICO

2.1. Oggetto

In base all'art. 5 della Legge n. 425 del 10/12/2007 e all'art. 11 del D.P.R. n. 323 del 23/07/2008, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della Secondaria di 2° grado, attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole un credito, che può riguardare il suo andamento scolastico sia in relazione alle attività curricolari che a quelle complementari e integrative organizzate dall'Istituto (in questo caso si parla di "credito scolastico") e anche la partecipazione ad attività esterne all'Istituto ("credito formativo").

2.2. Valutazione

Il "credito scolastico" viene assegnato tenendo conto del profitto scolastico, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, dell'interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e degli eventuali crediti formativi.

Il credito è valutato in punti, stabiliti in un'apposita tabella ministeriale che prevede delle fasce di oscillazione; in essa viene indicato il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate. Nell'arco dei tre anni (relativi a terza, quarta e quinta classe) può essere assegnato un massimo di 25 punti.

In caso di abbreviazione del corso di studi per merito, per l'anno non frequentato viene attribuito il credito nella misura massima prevista.

2.3. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per i candidati interni

Il D.M. n. 99 del 16/12/2009 ha fissato dei nuovi punteggi che sono riportati in apposite tabelle (A, B e C).

TABELLA A – Candidati interni

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, nessun voto può essere inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore ai sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

2.4. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni agli esami di idoneità

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

TABELLA B – Candidati esterni - Esami di idoneità

MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN ESAMI IDONEITÀ	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 9	6-7
9 < M ≤ 10	7-8

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore ai sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio viene attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

2.5. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni alle prove preliminari.

TABELLA C – Candidati esterni – Prove preliminari

MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN ESAMI IDONEITÀ	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore ai sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

2.6. Modello per il calcolo dei punteggi

Si riporta il modello che viene utilizzato dall'Istituto per calcolare il punteggio.

MEDIA DEI VOTI	Punti Tabella-ri	Frequen-za con MAX 12 Assenze	Partecipa-zione al dialogo educativo	Partecipazione ad attività complementari e integrative interne: (FREQUENZA DI ALMENO 12H)	Crediti esterni certificati	Punteggio aggiuntivo	Totale	Criteria per l'attribuzione: 1 - Nel caso in cui la media del profitto sia superiore al mezzo voto, viene attribuito un punto aggiuntivo. In alternativa viene attribuito un punto aggiuntivo in presenza di almeno due delle quattro condizioni elencate. 2. Nel caso di promozione a giugno, qualora ne sussistano le condizioni, viene attribuito il punto aggiuntivo (anche in caso di aiuto). 3. In caso di sospensione, allo scrutinio di settembre, se la promozione viene assegnata con l'aiuto del Consiglio di Classe, viene attribuito il minimo tabellare della fascia di appartenenza.
CLASSE TERZA								
M = 6	3-4							
$6 < M \leq 7$	4-5							
$7 < M \leq 8$	5-6							
$8 < M \leq 9$	6-7							
$9 < M \leq 10$	7-8							
CLASSE QUARTA								
M = 6	3-4							
$6 < M \leq 7$	4-5							
$7 < M < 8$	5-6							
$8 < M \leq 9$	6-7							
$9 < M \leq 10$	7-8							
CLASSE QUINTA								
M = 6	4-5							
$6 < M \leq 7$	5-6							
$7 < M \leq 8$	6-7							
$8 < M \leq 9$	7-8							
$9 < M \leq 10$	8-9							

Note: Per il computo dei giorni di assenza, due permessi equivalgono ad una assenza; sono invece escluse dal computo le assenze per ricovero ospedaliero, per donazione AVIS e per malattia, comprovate da certificato medico, e per partecipazione ad attività formative autorizzate dalla Scuola. Le attività esterne alla Scuola che danno diritto a credito sono specificate nel modello riportato al punto 3.6.

Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

NB: Gli stessi criteri per l'attribuzione del credito varranno al termine dell'esame di sospensione.

3. CREDITO FORMATIVO

3.1. Oggetto

Nell'attribuzione del credito scolastico - oltre alla media dei voti, all'assiduità della frequenza scolastica, all'interesse e all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative -, vanno tenuti in considerazione anche eventuali crediti formativi.

Il credito formativo è assegnato per attività che si svolgano al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, e che permettano di acquisire qualificate esperienze, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del "credito scolastico".

3.2. Tipologie esperienze riconoscibili

Il D.M. n. 34 del 10/02/1999 ha stabilito quali sono le esperienze, che si svolgano al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi:

- attività culturali, artistiche e ricreative;
- formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

3.3. Accertamento

Il credito formativo è accertato, per i candidati interni, dai Consigli di classe, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati; per i candidati esterni, la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base della significatività delle esperienze effettuate e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame dalle Commissioni di esame.

3.4. Valutazione

I Consigli di classe per i candidati interni e le Commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle esperienze.

3.5. Documentazione

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere:

- un'attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali si realizza l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa;
- la compilazione, a cura dell'ente, del modulo predisposto dalla scuola (vedi Modello di cui al punto successivo).

Le certificazioni dei crediti formativi acquisite all'estero sono regolamentate dal D.M. n. 49 del 24/02/2000 e dalla C.M. n. 117 del 14/04/2000:

- che le relative certificazioni vanno legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale incombenza previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia;

- che le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui sopra, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

In particolare viene stabilito che le convenzioni o accordi internazionali, cui fa riferimento l'art. 3, comma 2 del citato D.M. n. 49, sono la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 e la Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, che hanno abolito la legalizzazione degli atti pubblici. Pertanto, per le certificazioni dei crediti formativi provenienti o da autorità pubbliche di uno dei Paesi aderenti a tali Convenzioni o, comunque, confermate da un'autorità pubblica del Paese medesimo, comprese le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, non deve essere richiesta legalizzazione o convalida alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

I Paesi aderenti alle suddette Convenzioni sono i seguenti:

- Austria Belgio Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Jugoslavia Liechtenstein Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo Spagna Svezia Svizzera Turchia;

- Andorra Argentina Armenia Australia Belize Brunei Cipro El Salvador Federazione Russa Israele Lettonia Liberia Lituania Malawi Malta Messico Niue Panama Repubblica Ceca San Christopher e Nevis San Marino Seychelles Stati Uniti d'America Sud Africa Ungheria Venezuela;

- Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Bielorussia Bosnia Erzegovina Botswana Croazia Figi Lesotho Macedonia Mauritius Slovenia Swaziland Suriname Tonga.

Quanto alle certificazioni non provenienti da autorità pubbliche, l'autorità diplomatica o consolare non è tenuta ad effettuare alcuna convalida o altro controllo formale.

Le certificazioni del settore linguistico, che, seppur non provenienti da istituzioni pubbliche, siano rilasciate o previamente convalidate da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento, non devono essere sottoposte a legalizzazione dell'autorità diplomatica o consolare; le certificazioni medesime sono valide di per sé.

In merito a tale aspetto, vengono fornite le seguenti indicazioni relativamente agli ordinamenti britannico, irlandese, francese, tedesco, austriaco e statunitense.

Quanto all'ordinamento britannico, deve essere riconosciuto carattere di ufficialità ai certificati riconosciuti e alle istituzioni accreditate dal British Council. I certificati riconosciuti dal British Council attestano livelli di conoscenza standardizzati, poiché la competenza linguistica è accertata da commissioni centralizzate, che, nel valutare le prove d'esame loro sottoposte da scuole, colleges e università, rispettano criteri costanti di valutazione in relazione a programmi di studio codificati chiaramente. L'elenco dei certificati riconosciuti e delle istituzioni accreditate dal British Council sono consultabili sul sito WEB di tale Ente www.britishcouncil.it/italian/infoexch/credito.htm. Sono riconosciute anche le certificazioni rilasciate dalla Association of British Language Schools (ABLS) (www.abls.co.uk). Pertanto, sia il superamento del Test of Interactive English, sia la frequenza dei corsi e delle scuole accreditate dall'ABLS possono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento del credito formativo e le relative certificazioni non devono essere sottoposte a legalizzazione dell'autorità diplomatica o consolare, essendo valide di per sé.

Quanto all'ordinamento irlandese, i corsi di inglese per stranieri sono impartiti solo da istituzioni a carattere privato, per le quali è previsto il riconoscimento da parte del Dipartimento dell'Educazione. Il Ministro dell'Educazione irlandese ha segnalato che l'Advisory Council for English Language Schools (ACELS) (www.iol.ie/~acels) - organismo autorizzato dal Dipartimento dell'Educazione - ha sviluppato il Test of Interactive English, che valuta e certifica il livello di competenza linguistica e che tale Esame è stato riconosciuto ufficialmente dal Dipartimento stesso.

Per la Germania, il Goethe Institut è l'ente certificatore internazionalmente riconosciuto, che ha la facoltà di convalidare attestati conseguiti presso uno degli istituti in Italia o all'estero o presso uno

dei centri autorizzati. Il Goethe Institut ha sede a Roma, Genova, Trieste, Milano, Torino, Napoli, Palermo.

Per la Francia, la convalida delle certificazioni non provenienti da autorità pubbliche è effettuata dall'Alliance Francaise di Roma, relativamente ai corsi riconosciuti da tale Ente.

Per l'Austria, la convalida degli attestati è a cura dell'Istituto austriaco di cultura, con sede in Roma, con riferimento alle scuole che rientrano nel sistema nazionale di riconoscimento.

Per gli Stati Uniti, l'Ufficio culturale dell'Ambasciata americana (via Boncompagni 2 00187 Roma, tel. 0646742535 - 0646742330) provvede alla convalida delle certificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche o culturali riconosciute negli Stati Uniti d'America.

3.6. Modello di certificazione

A livello di Istituto è stato predisposto il seguente modello:

MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

L'Ente _____
con sede in _____ provincia _____ operante nell'ambito _____

sotto la propria responsabilità certifica che

lo/la studente
iscritto alla classe _____
ha frequentato un corso _____ ha partecipato _____ ha prestato servizio _____
presso questo Ente in qualità di partecipante alle seguenti attività:

- 1) con finalità di arricchimento culturale, per un periodo di
 - nell'ambito delle arti
 - nell'ambito delle scienze umane
 - nell'ambito delle scienze naturali e delle discipline tecnologiche.....
 - nell'ambito del lavoro e della produzione, congruenti con l'indirizzo di studi.....
 - nell'ambito dell'acquisizione della lingua straniera.....
 - nell'ambito dell'acquisizione di competenze informatiche.....
- 2) politiche, sindacali, di servizio civile, per un periodo di.....
in qualità di
- 3) di volontariato, per un periodo di
in qualità di
- 4) sportive, per un periodo di
 - in qualità di istruttore
 - in qualità di atleta agonista
- 5) parrocchiali, per un periodo di
 - in qualità di animatore di campi scuola
 - in qualità di addetto alla catechesi

Allega alla presente una breve descrizione dell'attività svolta.

_____ lì _____ timbro dell'ente e firma del titolare o responsabile

Norme sulla certificazione:

- Barrare il simbolo che interessa.
- Va dichiarato il numero di ore (minimo 12) oppure la periodicità con cui è esercitata l'attività in oggetto, per esempio "n. volte la settimana, per un periodo di ..".
- Qualora, per comprovati motivi, non sia possibile far compilare all'Ente il presente modello, è possibile allegare altra certificazione purché contenga i dati richiesti da questo modello e sia copia conforme all'originale.

4. LODE

L'art. 3 del D.M. nr. 99/2009 indica i criteri per l'attribuzione della lode da parte della commissione dell'Esame di stato. La lode può essere attribuita ai candidati che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

- abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla classe terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDI PER MERITO

In base all'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 è previsto che possano essere ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.